

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA

DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

	Pag.
Comunicazioni del Presidente	45
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939 inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.	46
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.	46
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.	48
Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Aires, il 4 marzo 1937-XV per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939-XVII	48
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.	50
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri.	51

La riunione comincia alle 10.10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Luxardo e Usai. Constata che la Commissione è in numero legale.

CATTANIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653 e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturale competenza su materie medesime per attribuirle senza alcuna legittima ragione al potere legislativo. Disposi inoltre

Il resoconto della 3^a riunione non è pubblicato, a norma dell'articolo 38 del Regolamento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

con anzidetta circolare 1937-XV, che Corte conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poiché intendo che anche col nuovo sistema inconvenienti predetti, di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni, vi segnalo importante argomento affinché sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Pone in rilievo l'importanza di questo richiamo, che tende a valorizzare maggiormente la funzione delle Commissioni legislative.

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

DINI segnala l'opportunità che i disegni di legge siano inviati ai Consiglieri nazionali 5 o 6 giorni prima della discussione, per modo che si abbia il tempo di formulare gli emendamenti e presentarli in tempo utile.

PRESIDENTE sottoporrà la questione alla Presidenza della Camera. Non si nasconde che il termine fissato per la presentazione degli emendamenti è piuttosto breve.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE propone che sia discusso il disegno di legge posto al n. 3 dell'ordine del giorno: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

(La Commissione approva).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. (240)

SERONO, *Relatore*, giudica l'accordo vantaggioso, soprattutto perchè, avendo l'Italia e la Francia legislazioni sanitarie quasi uguali, lo scambio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali si presenta agevole. Vorrebbe soltanto raccomandare che, negli accordi commerciali che regolano questa materia, si impedisse l'importazione di merci sciolte, che si confezionano poi all'interno, per la duplice ragione che rappresentano cifre minime di prodotti e costituiscono un pericolo dal punto di vista sanitario, poichè non si possono analizzare e controllare. La forma dei prodotti confezionati dà alle varie ditte una responsabilità precisa e costituisce quindi una garanzia per la salute pubblica, oltre che un vantaggio finanziario.

Ricorda che nel 1933 la Francia aveva già accettato di abolire il commercio dei prodotti sciolti, purchè l'Italia avesse adottata la stessa misura.

Osserva, infine, che in questo campo l'Italia è in grado di attuare una completa autarchia.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrattassa di confine sugli oli di semi. (231)

GERVASIO, *Relatore*, ricorda che, nell'ottobre scorso, il problema dei prodotti oleari fu esaminato dalla Commissione suprema dell'autarchia e fu rilevato che la produzione dell'olio di oliva è insufficiente al fabbisogno del Paese e che deve quindi essere portata a 3 milioni e mezzo di quintali annui. Finora il fabbisogno è stato integrato con olio di semi; ma poichè questo si produce a costo più basso dell'olio di oliva, veniva a determinarsi una situazione di concorrenza tra le due specie di prodotti sul mercato interno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il provvedimento in esame tende ad eliminare questa concorrenza, che danneggia la produzione dell'olio di oliva, ripristinando in lire 120 al quintale l'imposta di fabbricazioni sugli oli di semi, ridotta nel settembre del 1936, in via temporanea e per ragioni contingenti, a lire 70, per ricondurre il gettito dell'imposta stessa alla misura esistente prima di tale data.

TRAPANI LOMBARDO rileva che il disegno di legge provvede a riequilibrare, nel campo degli oli commestibili, una situazione che, per le mutate condizioni del mercato interno ed estero dei semi oleosi e degli oli per uso alimentare, costituiva un evidente danno per la finanza e per il consumatore.

Era a tutti noto, infatti, che la rilevante sproporzione esistente tra il prezzo del prodotto finito estero e quello del prodotto finito nazionale degli oli di semi andava completamente a vantaggio dell'industria della spremitura, e questo senza alcun beneficio del consumatore, nè dei coltivatori nazionali di piante erbacee oleifere.

Inoltre, la graduale contrazione dello scarto di prezzo al consumo tra oli di semi e oli di oliva nazionali (i quali ultimi avevano subito aumenti apprezzabili di prezzo dal 1936 ad oggi), determinava un evidente eccessivo lucro sia dell'industria della spremitura, che dell'intermediazione commerciale (anche essa in gran parte gestita dagli stessi industriali) senza alcun riguardo per il consumatore.

Conseguentemente alla vigile attenzione del Governo si presentava urgente l'adozione di un provvedimento che scegliesse fra le tre possibili soluzioni;

1º) diminuzione dei prezzi degli oli di semi al consumo;

2º) aumento dei prezzi da pagarsi dalla industria della spremitura ai coltivatori nazionali di piante erbacee oleifere;

3º) aumento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi con conseguente beneficio della finanza.

Di queste soluzioni si è preferito opportunamente di scegliere quella che tenesse conto delle superiori imprescindibili necessità del bilancio statale, ma si ritiene che sarebbe opportuno far presente come la questione meriti di essere ulteriormente riesaminata sotto il profilo di realizzare, con la più assoluta garanzia degli interessi del bilancio dello Stato, condizioni più decisamente favorevoli alle iniziative per la produzione nazionale dei semi oleosi, almeno fino a quando la produzione dell'olio di oliva non riuscirà a sopperire

integralmente al fabbisogno nazionale di oli per uso alimentare.

GERVASIO, *Relatore*, nota che in realtà si sta studiando il modo di aumentare il prezzo dell'olio di oliva, allo scopo di mettere i produttori in condizione di accantonare il sopraprezzo, a remunerazione delle spese per impianti nuovi, che non possono essere redimiti se non dopo un certo numero di anni. È da rilevare, peraltro, che il provvedimento è preso, come risulta dalla relazione ministeriale, per imprescindibili esigenze del bilancio.

Non crede quindi che si possa aderire al punto di vista espresso dal Consigliere Trapani Lombardo.

DEL GIUDICE concorda con il relatore nel rilievo che il provvedimento è di natura essenzialmente fiscale. Non è detto che esso debba preludere ad una revisione del prezzo dell'olio di oliva. In ogni caso, si tratta di questione da esaminare a parte.

Non crede che sia da auspicare un aumento del prezzo dell'olio di oliva poichè si verrebbe a contrarre maggiormente il consumo del grasso più diffuso tra la popolazione italiana, consumo che, secondo studi recentemente fatti, ha subito la più forte diminuzione rispetto ad altri generi alimentari.

È da augurarsi che la produzione dell'olio di oliva trovi in sé stessa la possibilità di estendersi e di migliorarsi, in base al principio che tutte le categorie produttrici devono affrontare i rischi che ogni intrapresa comporta. Sotto questo punto di vista non crede che, per lo sviluppo dell'attività agricola, si debbano preventivamente assicurare margini redditizi dei prodotti.

TRAPANI LOMBARDO contesta che il provvedimento sia stato determinato da ragioni strettamente fiscali. A suo avviso esso, oltre che soddisfare le esigenze finanziarie dello Stato, tende ad equilibrare le importazioni dei semi oleosi con la produzione interna dell'olio di oliva.

BIGNARDI in ordine alle osservazioni del Consigliere Del Giudice rileva che, effettivamente, in questi ultimi anni il settore agricolo ha cercato di consolidare le proprie posizioni, adeguandole a quelle dei settori commerciale e industriale. Del resto, se nella valorizzazione dell'attività agricola si tendesse a stabilire prezzi eccessivi dei prodotti, l'inconveniente potrebbe essere superato mercè un'azione concorde delle categorie produttrici dei vari settori.

Non è però esatto che l'agricoltura goda di condizioni privilegiate. I vari settori produttivi possono, a suo avviso, fare un esame

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

equo delle proprie posizioni per stabilire prezzi remunerativi dei prodotti, con la direttiva che, soprattutto i generi di prima necessità, pervengano ai consumatori ai prezzi più bassi possibili.

COSTAMAGNA pur ammettendo che la materia del provvedimento in esame legittimi la forma del decreto-legge, non crede che il carattere finanziario, comune alla maggior parte dei provvedimenti, possa giustificare l'emanazione di decreti-legge. Raccomanda che questo criterio d'indole generale sia tenuto presente.

PRESIDENTE circa le osservazioni del Consigliere Del Giudice crede di potere affermare, per diretta esperienza della vita agricola e della vita industriale, che non è esatto che gli agricoltori intendano lavorare purchè sia loro assicurato un reddito certo. Basta rendersi conto dei rischi cui è esposto il raccolto a causa degli elementi atmosferici per comprendere quale lotta devono sostenere gli agricoltori per ricavare, nella vicenda delle annate buone e cattive, il frutto del loro lavoro.

Da una statistica fatta dal Sindacato degli agricoltori di Perugia risulta che, nel giro di dieci anni, soltanto due annate sono state discrete.

A tutto questo si aggiungano gli altri pesi che gravano su una azienda agricola.

Pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (232)

BISCIONI, *Relatore*, rileva che nella distillazione del petrolio greggio, quella frazione che bolle fra i 270 ed i 350 gradi, ancora abbastanza ricca di materie volatili tanto da assicurare una combustione sufficiente al tipo di carburazione dei motori Diesel, è commerciabile quale olio combustibile, che viene definito oli medi od oli da gas, così detti, perchè con ulteriori distillazioni in combinazione con il gas povero, si produce gas illuminante. Hanno una densità che va da 0.830 a 0.890, una viscosità inferiore a 5° Engler ed un potere calorifero dalle 10.000 alle 11.000 calorie. Nel repertorio per l'applica-

zione della tariffa generale dei dazi doganali, alla lettera *D* che li comprende, fino all'entrata in vigore del presente decreto, con quello emanato il 9 giugno 1921, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, erano ammessi oli da gas che dovevano presentare le seguenti principali caratteristiche: densità al 15° del termometro centesimale, non inferiore a 0.850 e non superiore a 0.890, non più di 90 per cento di distillato in volume, alla temperatura di 300° gradi C., un potere calorifero superiore di 10.500, ed un massimo di 0,5 per cento di solfo. Il mercato internazionale ha offerto, in questi ultimi tempi, altri oli da gas che i consumatori desiderano, indubbiamente convenienti di densità leggermente inferiore a quelli precedentemente consentiti.

Per includerli, l'attuale decreto, inserisce alla lettera *D*) del repertorio, il comma per cui si concede, per ammetterli, la tolleranza sul limite inferiore di densità, facendolo scendere da 0.850 a 0.840, ma ci si cautele contro le possibili frodi stabilendo che il distillato a 300° C. non superi quel limite scelto quale più opportuno, sia per renderle impossibili, sia per le stesse esigenze della carburazione. Le frodi potevano essere compiute, a danno del consumatore, aggiungendovi oli leggeri di minor valore, oppure a danno dello Stato, mescolandovi benzina, sottraendola così in parte al dazio doganale.

Ma quanto più sono leggeri gli oli, aumenta il distillato e con l'avere posto il termine di questo al 75 per cento, si è eliminata la possibilità che tali frodi vengano effettuate. In conclusione, giudica provvido il decreto-legge, sia per la richiesta commerciale, sia per la convenienza dell'approvvigionamento, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina, firmata in Buenos Aires il 4 marzo 1937-XV, per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939-XVII. (253)

DEL GIUDICE, *Relatore*, pone in rilievo l'importanza del disegno di legge, che interessa gli scambi con un grande Paese, che partecipa, nella misura del 5 per cento,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al nostro commercio speciale, e che viene a sistemare una situazione la quale minacciava di turbare seriamente i reciproci rapporti tra l'Argentina e l'Italia, riducendo progressivamente la nostra partecipazione al commercio estero dell'Argentina.

È da considerare che il commercio italiano in Argentina è continuamente disturbato da influenze interne, derivanti dalla trasformazione industriale del Paese, e da influenze esterne per la lotta che altri Paesi fanno ai nostri prodotti.

Ricorda che nel periodo delle sanzioni l'Italia riuscì a mantenere contatti con il mercato Argentino; ma improvvisamente l'Argentina ha adottato un provvedimento verso tutti i paesi esportatori, sottoponendo la sua importazione al permesso previo di cambio, ciò che ha aggravato, nei riguardi dell'Italia, la situazione valutaria, in quanto i nostri rapporti si basavano sul vecchio trattato del 1894, che era stato successivamente rivisto nel 1937, ma che lasciava sostanzialmente salve le condizioni di pagamento.

Ora il disegno di legge in esame, che contiene il protocollo addizionale alla Convenzione del 4 marzo 1937-XV, elimina tutti gli inconvenienti che finora avevano impedito un notevole sviluppo degli intercambi, con un sistema che può dare speranza di buona riuscita. Si tratta, infatti, di stabilire presso i due Paesi conti statistici delle rispettive esportazioni. Praticamente l'Italia viene ad avere il diritto di esportare per un ammontare pari al 90 per cento delle importazioni dall'Argentina.

Il sistema di garanzia, perchè i conti statistici non degenerino in fenomeni finanziari di grande portata, è, a suo avviso, ben congegnato. L'intercambio commerciale si considera cioè in equilibrio, fino a che le comunicazioni mensili non indichino che si sia prodotta una delle seguenti situazioni: che il saldo del conto superi i 55 milioni di lire a favore dell'uno o dell'altro Paese; che durante il periodo di almeno trenta giorni il conto accusi un saldo a favore di uno dei due Paesi superiore ai 44, ma inferiore ai 55 milioni di lire.

Importante è la clausola per la quale il saldo definitivo dei conti che dovesse essere richiesto o per rottura di rapporti, o per modifica della media dei rapporti stessi, è sempre garantito in merci. Non si potrà avere quindi richiesta di valuta.

Il Governo italiano si è riservato di determinare i contingenti delle merci da importare. Si tratta, in gran parte, di prodotti

agricoli che non vengono a disturbare le nostre produzioni, sia nella quantità, sia nel valore, ma che anzi le incrementano opportunamente. Non si prevedono contingenti da parte dell'Argentina verso l'Italia, perchè in un certo senso vi è libero ingresso in quel mercato alle nostre merci.

Nota che il grosso delle esportazioni italiane in Argentina è rappresentato da prodotti tessili, che hanno subito in questi ultimi anni una notevole flessione. L'esportazione dei tessuti di cotone e di lana è diminuita, mentre per i tessuti misti di lana si sono mantenute le posizioni. L'esportazione del rayon è aumentata considerevolmente, mentre i tessuti misti di rayon, che contengono maggior quantità di lavoro italiano, hanno registrato una diminuzione.

Una diminuzione considerevole si è avuta anche nell'esportazione dei filati di lana, dei risi grezzi e di quelli semi lavorati.

Da questo sommario esame rileva che l'Italia, come già precedentemente ha affermato, deve lottare in Argentina contro la concorrenza di altri Paesi, ma soprattutto contro il processo di industrializzazione locale. Esprime quindi il voto che l'attrezzatura commerciale e industriale italiana si adegui sempre più alle esigenze di questi intercambi, in modo che il nostro Paese riesca a mandare in Argentina una quantità rilevante di prodotti.

TRAPANI LOMBARDO si associa al voto formulato dal relatore perchè l'esportazione italiana in Argentina aumenti, e raccomanda che sia ben vigilata e disciplinata la importazione in Italia dei prodotti agricoli argentini, per evitare una oscillazione dei prezzi interni, che può dare adito alla speculazione. Si riferisce, in particolar modo, alle importazioni della frutta e del burro.

PRESIDENTE avverte che si tratta di un accordo tra due Paesi per regolare gli scambi commerciali.

DEL GIUDICE, *Relatore*, dichiara che, come si rileva dal disegno di legge, è consentita l'importazione in Italia dell'uva e della frutta fresca entro il 15 maggio.

CICOGNA richiama l'attenzione sulla possibilità che, nel lodevole intento di esportare il massimo possibile sul mercato argentino, si determinino concorrenze antieconomiche tra gli stessi esportatori italiani. È necessario quindi coordinare gli sforzi, per modo che le esportazioni non si traducano in una perdita, anzichè in un vantaggio per l'economia nazionale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

DELFINO riferendosi al settore tessile, e in particolar modo a quello cotoniero, rileva le difficoltà che l'industria italiana ha dovuto superare per esportare i suoi prodotti in Argentina, che rappresenta uno dei principali mercati di sbocco.

La conclusione dell'accordo in esame, non facile e non semplice, costituisce un grande merito per il Ministero degli scambi e valute, al quale crede doveroso inviare una parola di ringraziamento.

Quanto al rilievo del Consigliere Trapani Lombardo osserva che, durante le trattative, l'Argentina aveva chiesto contingentamenti cospicui per importazione di frutta, di verdure e perfino di vini. Come risulta dalla lista dei contingentamenti per l'importazione in Italia dei prodotti argentini, i vini non figurano affatto e le altre voci sono state ridotte ad una quantità trascurabile e puramente indicativa.

Osserva che nell'accordo non è previsto il contingentamento delle esportazioni italiane, ripartite nei vari prodotti. Si augura che in questa materia non vi siano accordi segreti e che le merci italiane, limitate di numero ma imponenti come sostanza, che possono essere esportate in Argentina, trovino in quel mercato collocamento fino alla concorrenza delle somme indicate nell'accordo.

Certo chi dovrà presiedere all'attuazione dell'accordo non avrà un compito facile quando si tratterà di valutare le merci che si importano e che si esportano. Spetta agli esportatori fare in modo che i prodotti escano dall'Italia con prezzi facilmente controllabili. È questo un requisito indispensabile perchè l'accordo abbia un effetto vantaggioso.

Esprime il voto che l'esportazione italiana diventi più qualitativa anzichè quantitativa, sia perchè si esporta più lavoro che materia prima, sia perchè l'Italia può in tal modo vincere in Argentina la concorrenza estera e locale.

FOTTICCHIA nota che i contingentamenti previsti dall'accordo per l'importazione in Italia riguardano, come si è già osservato, esclusivamente i prodotti agricoli e zootecnici, i quali non destano preoccupazioni, in quanto esistono organismi e forme di disciplina che consentono di commisurare le importazioni e di regolarne i prezzi sul mercato italiano. Qualche preoccupazione destano soltanto due prodotti: la caseina e il burro, non tanto per le quantità previste nell'accordo, quanto perchè il mercato caseario italiano in questo momento si trova in una situazione di equilibrio instabile, che

può essere influenzata anche da fattori in apparenza di lieve entità.

Raccomanda quindi che si cerchi di ripartire il più possibile nel tempo l'importazione delle quantità previste dall'accordo, evitando l'accumularsi di notevoli quantitativi in certi mesi.

Raccomanda inoltre che si trovi un accordo tra le categorie interessate per il rilascio delle licenze, per modo che le categorie del commercio e dei produttori partecipino agli utili.

BOCCADIFUOCO in ordine alla raccomandazione del Consigliere Trapani Lombardo avverte che la vigilanza del Ministero degli scambi e valute sulla importazione dall'Argentina di uva, mele e pere, che possono far concorrenza alla nostra cospicua produzione, è costante. D'altra parte, quale Presidente della Federazione nazionale per il commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli dichiara che, per quanto non fosse necessario, la Federazione ha sempre vigilato su questa importazione. È però da notare che qualsiasi accordo si perfeziona con il consenso delle due parti. Si è dovuto quindi concedere, non fosse altro che per un valore indicativo, l'importazione dall'Argentina di un esiguo quantitativo di frutta, in stagioni nelle quali manca la nostra produzione.

PEVERELLI GIUSEPPE circa l'esportazione dei marmi rileva che si tratta di quantitativi molto limitati, poichè due fattori si oppongono al collocamento in Argentina dei nostri marmi: le tasse doganali e il costo dei trasporti. Si tratta di una merce povera, pesante, le cui tariffe non permettono di battere la concorrenza degli altri Paesi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (289)

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge riguarda provvedimenti per estendere a taluni prodotti la temporanea importazione e per ammetterne altri alla temporanea importazione. Essi tendono al fine di mantenere talune correnti di esportazione di prodotti finiti, dei quali abbiamo deficienza o mancanza assoluta di materie prime.

Con l'articolo 1 si ammette alla temporanea importazione, il rame in pani od in rottami, per la fabbricazione di leghe di rame e berillio. Si tratta di una lavorazione che interessa le nostre correnti di esportazioni con larghissimo margine per la nostra industria. Si aggiunga che il berillio, di cui non abbiamo alcuna disponibilità, si presta per la fabbricazione di talune parti di aeroplani.

L'articolo 2 ammette la temporanea importazione di uova di pollame per essere sguosciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume. È consentita la riesportazione non solo del tuorlo e dell'albume, suddivisi, ma anche dei due prodotti riuniti. Si tratta di un'industria tradizionale del nostro Paese.

Infine l'articolo 3 estende la temporanea importazione al ferro greggio in masselli e ai rottami di ferro. Ciò permetterà la fabbricazione in Italia delle catene, partendo dal prodotto greggio, anziché dal semi-lavorato, come si faceva in precedenza, con un notevole beneficio valutario.

Per tutti questi vantaggi propone l'approvazione del disegno di legge.

FOTTICCHIA nota che l'esportazione del tuorlo di uovo e dell'albume interessa un'industria che ha impianti molto importanti a Fiume. In genere si procede al congelamento dei due prodotti separati. Qualora la separazione non sia possibile, si fa una miscela. Il prodotto è particolarmente usato dall'industria dolciaria e dalle concerie. Inoltre si fanno barre di tuorlo d'uovo, che servono egregiamente per la confezione di prodotti alimentari.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri. (291)

CAUVIN, *Relatore*, ritiene opportuno, per illustrare gli scopi e la portata dell'attuale modifica al regime doganale degli zuccheri, richiamare l'andamento dei prezzi della produzione italiana in confronto a quelli esteri.

Nel periodo immediatamente precedente l'entrata in vigore dei contingenti di importazioni, la produzione italiana dello zucchero era protetta da un dazio di lire 132 al quintale. Di fronte ad un prezzo dello zucchero estero reso a circa 80 lire *cif* porti italiani, tale dazio consentiva alla produzione italiana di mantenere il prezzo di vendita interno di lire 595 al quintale, che, al netto di lire 380 per imposta di fabbricazione, lasciava all'industria un ricavo di vendita di lire 215 al quintale.

Successivamente, con l'entrata in vigore del sistema totalitario dei contingenti, la protezione restò sorpassata, e così nel dicembre del 1937, allorché fu consentito alla produzione zuccheriera italiana di elevare a lire 637 al quintale il prezzo interno, non fu necessario aumentare corrispondentemente il dazio doganale.

Il minor gettito della campagna saccarifera dello scorso anno ha portato in questi ultimi mesi alla prospettiva di dover importare circa 200 mila quintali di zucchero per far fronte al fabbisogno di consumo fino alla metà del prossimo agosto, in cui sarà disponibile il prodotto della campagna saccarifera in corso.

Scartato l'acquisto di tale quantitativo presso mercati che richiedono il pagamento in valuta, si è avviata l'importazione dal mercato boemo, che ha offerto quotazioni dalle 130 alle 160 lire per quintale franco vagone Trieste. Con tale prezzo, al quale si deve aggiungere l'imposta di fabbricazione, nella misura di lire 380 per quintale, il dazio di lire 132 al quintale avrebbe reso necessario un aumento dell'attuale prezzo di vendita interno all'ingrosso e al minuto fino al settembre di quest'anno. Da ciò la necessità del provvedimento in esame, che ha ridotto da lire 132 a lire 76 il quintale il dazio sullo zucchero raffinato.

Bisogna però notare che sono in corso trattative con i produttori boemi per ottenere una diminuzione sul prezzo di 160 lire al quintale. Nella eventualità che si riesca allo scopo, gli importatori e i venditori all'interno dei 200 mila quintali di zucchero verrebbero a ritrarre un guadagno extra. Una adatta soluzione è stata a questo riguardo trovata dal Ministero delle finanze, e cioè: l'importazione di questo zucchero è stata affidata in esclusiva al Consorzio nazionale produttori zuccheri, il quale però non resterà beneficiario della differenza fra il costo estero e — tenuto conto del temporaneo dazio di favore — il prezzo di vendita all'interno. Il Consorzio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agirà in questa operazione come una specie di mandatario e le sue spese e competenze sono già state fissate in un importo forfetario. L'utile che l'operazione presenti in sede di consuntivo sarà devoluto al Ministero delle finanze, che in tal modo sarà compensato del minor gettito fiscale occasionato dal dazio ridotto.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali. (240)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 25 maggio 1939-XVII.

ACCORD ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR RÉGLER LE COMMERCE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FRANÇAIS ayant reconnu la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits pharmaceutiques et en particulier des spécialités pharmaceutiques, de France en Italie et d'Italie en France, en substitution des dispositions contenues dans les notes échangées les 12 et 13 octobre 1907, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1.

Le Gouvernement italien consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance française soient importés librement en Italie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation italienne.

ART. 2.

Le Gouvernement français consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance italienne

soient importés librement en France, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation française.

ART. 3.

D'une façon générale les produits pharmaceutiques importés d'un pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits pharmaceutiques de production nationale.

ART. 4.

Les sérums, vaccins, virus, toxines, les produits biologiques et similaires, ainsi que les produits opothérapiques, restent soumis aux dispositions des lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

ART. 5.

Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit, dans les cas exceptionnels que comporte la nécessité de protéger la santé publique, d'interdire l'importation des produits compris dans le présent accord, à condition, dans ce cas, de donner avis immédiat de cette décision à l'autre partie contractante.

ART. 6.

Les décisions concernant les demandes d'enregistrement seront adoptées dans un délai de six mois; en cas de refus les motifs en seront communiqués au requérant.

ART. 7.

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après qu'il aura été conclu.

Un délai d'un an sera prévu pour la présentation, de la part des maisons étrangères intéressées, des demandes d'enregistrement des spécialités pharmaceutiques en vente dans le Royaume à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tous moments avec un préavis de trois mois.

FAIT à Rome, en double exemplaire, le 25 avril 1939.

Pour l'Italie *Pour la France*
CIANO ANDRÉ FRANÇOIS PONCET

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro degli affari esteri
CIANO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi. (231)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1939-XVII, n. 653, che aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce « oli da gas » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali. (232)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1939-XVII, n. 675, che ha portato modificazioni alla voce oli da gas del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Approvazione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Aires, il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti: Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939-XVII. (253)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939:

a) Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Ai-

res, il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti;

b) Scambio di Note riguardante i contingenti.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° giugno 1939-XVII.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA FIRMATA IN BUENOS AIRES IL 4 MARZO 1937 PER REGOLARE L'INTERCAMBIO COMMERCIALE ED I RELATIVI PAGAMENTI.

Il GOVERNO DEL REGNO D'ITALIA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, nell'interesse dei loro reciproci scambi commerciali, hanno convenuto quanto segue:

ART. I.

Fintanto che l'intercambio commerciale fra i due Paesi si mantiene in equilibrio, varranno per i pagamenti reciproci le norme e le disposizioni contenute negli articoli II e III della Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale ed i pagamenti relativi del 4 marzo 1937.

ART. II.

Per stabilire con esattezza la situazione dell'intercambio si terrà conto dei seguenti elementi:

a) il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, accertato dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, sulla base delle fatture debitamente vistate dall'« Oficina de Control de Cambios de la Argentina ». Mensilmente l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero comunicherà telegraficamente al « Banco Central de la Republica Argentina » le cifre corrispondenti al mese precedente;

b) il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina desunto dalle statistiche speciali compilate dal Governo argentino sulla base delle fatture debitamente vistate dalla Banca d'Italia. Mensilmente il « Banco Central de la Republica Argentina » comunicherà telegraficamente all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero i dati relativi al mese precedente.

ART. III.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero terrà un conto statistico nel quale saranno registrati mensilmente:

All'attivo:

Il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente.

Al passivo:

a) il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente;

b) la somma ragionevole ammessa per il servizio del Debito Pubblico argentino, per la parte proporzionale al valore dei prodotti argentini che si registra ogni mese all'attivo.

Analogo conto statistico sarà tenuto dal « Banco Central de la República Argentina » con corrispondenti registrazioni all'attivo ed al passivo in senso inverso a quelle effettuate dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Il conto statistico sarà tenuto in lire italiane. Nel caso in cui i prodotti importati in ciascun Paese fossero stati contrattati in divise diverse dalla lira, si procederà alla loro conversione sulla base del corso ufficiale della moneta, stabilita nella fattura, in vigore nella Borsa di Roma nell'ultimo giorno del mese corrispondente alla importazione, e ciò al solo scopo della registrazione nel conto statistico.

Tutte le importazioni di prodotti argentini in Italia e, rispettivamente, di prodotti italiani in Argentina saranno regolarmente registrate, in conformità alle norme precedenti, nel conto statistico menzionato, anche quando il pagamento debba effettuarsi a ditte o banche stabilite in terzi paesi o in qualsiasi altra forma.

Sarà consentito ad un funzionario dell'Ambasciata Italiana in Buenos Aires e ad un funzionario dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Roma di verificare gli elementi utilizzati come base per registrare i dati concernenti il valore delle importazioni di prodotti italiani e argentini rispettivamente.

ART. IV.

L'intercambio tra i due Paesi si considererà in equilibrio fintanto che le comunicazioni mensili dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e del « Banco Central de

la Republica Argentina » indichino che si sia prodotta una delle seguenti situazioni:

a) che il saldo del conto predetto superi i 55 milioni di lire a favore dell'uno o dell'altro Paese;

b) che durante un periodo di almeno 30 giorni il conto statistico accusi un saldo a favore dell'Italia o dell'Argentina superiore a 44 milioni di lire ma inferiore a 55 milioni di lire.

ART. V.

Qualora si verificasse uno squilibrio nell'intercambio tra i due Paesi, per essersi determinata una delle due situazioni citate nell'articolo IV, i Governi Italiano e Argentino potranno adottare le seguenti misure fino a che l'equilibrio sia ristabilito:

a) se si tratta di un saldo favorevole all'Argentina, il Governo Italiano potrà sospendere la concessione dei permessi d'importazione per le merci argentine;

b) se si tratta di un saldo favorevole all'Italia, il Governo Argentino potrà sospendere la concessione di nuovi permessi previ di cambio ufficiale e libero per merci italiane e ritardare l'autorizzazione dei trasferimenti dei pagamenti relativi alle merci italiane, che si importino in Argentina posteriormente alla sospensione del rilascio di nuovi permessi previ.

ART. VI.

Nel caso in cui l'importazione di prodotti argentini in Italia superasse durante l'anno il valore globale dei contingentati fissati per l'anno medesimo, il Governo argentino concederà permessi previ di cambio ufficiale a favore dei prodotti italiani per un importo equivalente all'ammontare delle importazioni superiori al valore globale stipulato, previa deduzione della somma ragionevole annua per il servizio del Debito Pubblico argentino.

ART. VII.

Alla fine di ciascun anno si procederà a stabilire il valore delle importazioni effettuate dai due Paesi.

Il saldo che si fosse prodotto a svantaggio di uno dei due Paesi sarà trasferito a favore del medesimo nell'anno seguente, per essere coperto con importazioni da parte dell'altro Paese, anche nel caso in cui alla fine dell'anno fosse cessata la validità dell'Accordo.

ART. VIII.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ed il « Banco Central de la Republica Argentina » sono autorizzati a concordare fra

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di loro le ulteriori modalità tecniche che si rendessero necessarie per la esecuzione del presente Protocollo.

ART. IX.

Il presente Protocollo si considererà in vigore dal 1° giugno 1939 e durerà fino al 31 dicembre 1939; però, se non fosse denunciato con tre mesi di preavviso dalla data della scadenza, si considererà prorogato per periodi successivi di un anno.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, firmano il presente Protocollo in due esemplari nella lingua italiana e spagnola, rispettivamente, che fanno ugualmente fede, in Roma addì primo giugno 1939-XVII.

CIANO

MANUEL E. MALBRAN.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
D'ITALIA ALL'AMBASCIATORE DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA IN ROMA

Roma, 1° giugno 1939-XVII.

Signor Ambasciatore,

In relazione agli articoli I e V della Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti, firmata a Buenos Aires il 4 marzo 1937, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano concederà, per l'importazione di merci argentine in Italia durante l'anno 1939, salva sempre l'applicazione della lettera a) dell'articolo V del Protocollo Addizionale firmato in data odierna, i contingenti in valore che sono indicati nella lista acclusa alla presente lettera.

Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CIANO.

TABELLA ANNESSA ALLA NOTA

LISTA DEI CONTINGENTI PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI ARGENTINI DURANTE L'ANNO 1939
(Valori in F. O. B.)

PRODOTTI	In milioni di lire
Frumento	120
Granturco	51
Avena, orzo ed altri cereali minori	10
Lane naturali	75
Carni congelate e refrigerate	55 (a)
Pelli crude	35
Cotone greggio	25
Estratti di carne	12
Semi di lino ed altri semi oleosi	30.5
Legumi secchi	1
<i>Da riportare</i>	<i>414.5</i>

<i>Riporto</i>	<i>414,5</i>
Materie concianti:	
estratti	4
in tronchi	8
Semi non oleosi	0,5
Burro	3
Sevo industriale	7
Caseina	1.5
Crine animale	2
Budella salate	2.5
Concimi organici	2.5
Corna, ossa e materie affini	2
Carne preparata	0.5
Uova	0.5
Grassi alimentari	1
Minerali metallici e non metallici	5
Pelli da pellicceria	0.5
Fibre vegetali (formium tenax)	1
Altri prodotti	4 (b)
	<u>460</u>

(a) Di cui 1.5 di «frattaglie» e 1,5 di «parti di animali morti» (per prodotti opoterapici).

Qualora al 1° ottobre il contingente fissato per le carni venga raggiunto, le due Parti potranno concordare un contingente supplementare di 5 milioni da utilizzarsi nel 4° trimestre.

(b) Ivi compresi i seguenti (in milioni di lire): frutta fresca 0,750; uva 0,750; pesci congelati 0,1; glutine e colla di glutine 0,250; pollame congelato 0,250; mate 0,1.

L'uva e la frutta fresca dovranno essere importate entro il 15 maggio.

EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN ROMA AL MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS DE ITALIA

Roma, 1° de junio de 1939.

Señor Ministro:

En fecha de hoy Vuestra Excelencia me ha hecho la comunicación que traducida al español dice así:

« Con relación a los artículos I y V de la Convención entre el Reino de Italia y la República Argentina para regular el intercambio comercial y sus pagos, firmada en Buenos Aires el 4 de Marzo de 1937, tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno Italiano concederá, para la importación de mercaderías argentinas en Italia durante el año 1939, salvo siempre la aplicación del párrafo a) del artículo V del Protocolo Adicional firmado hoy, los contingentes en valor que se indican en la lista adjunta a la presente nota ».

En respuesta me es grato expresar a Vuestra Excelencia la aceptación del Gobierno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

de la República Argentina a lo establecido en la nota transcripta.

Quiera aceptar, Señor Ministro, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

MANUEL E. MALBRAN.

PLANILLA ANEXA A LA NOTA

LISTA DE LOS CONTINGENTES PARA LA IMPORTACION EN ITALIA DE PRODUCTOS ARGENTINOS DURANTE EL AÑO 1939

(Valores F. O. B.)

PRODUCTOS	Valores en millones de liras italianas
Trigo	120
Maíz	51
Avena, cebada y otros cereales menores	10
Lanas naturales	75
Carnes congeladas y enfriadas	55 (a)
Cueros crudos	35
Algodon en bruto	25
Extractos de carne	12
Semillas de lino y otras semillas oleaginosas	30.5
Legumbres secas	1
Materias tanantes:	
Extracto de quebracho	4
Rollizos de quebracho	8
Semillas no oleaginosas	0.5
Manteca	3
Sebo industrial	7
Caseína	1.5
Crin animal	2
Tripas saladas	2.5
Abonos orgánicos	2.5
Cuernos, huesos y materias similares	2
Carne preparada	0.5
Huevos	0.5
Grasas alimenticias	1
Minerales metálicos y no metálicos	5
Pieles de peletería	0.5
Fibras vegetales (formiun tenax)	1
Otros productos	4 (b)
	460

(a) De los que 1,5 de «menudencias» y 1,5 de «partes de animales muertos» (para productos opoterápicos).

Siempre que al 1º de octubre el contingente fijado para las carnes fuera cubierto, las dos Partes podrán convenir un contingente suplementario de 5 millones, a utilizarse en el 4º trimestre.

(b) Comprendidos en ellos los siguientes (en millones de liras): fruta fresca 0,750; uva 0,750; pescados congelados 0,1; gluten y cola de gluten 0,250; aves congeladas 0,250; yerba mate 0,1. La uva y la fruta fresca deberán ser importadas hasta el 15 de mayo.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (289)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITA DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Rame in pani od in rottami.	Per la fabbricazione di leghe di rame e berillio (Concessione valida fino al 31 dicembre 1940).	Kg. 100	6 mesi

ART. 2.

È ripristinata, fino al 30 giugno 1940, la temporanea importazione di uova di pollame, per essere sgusciate e suddivise nel tuorlo e nell'albume.

È consentita la riesportazione non solo del tuorlo e dell'albume suddivisi, ma anche dei due prodotti riuniti.

(Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, anno XIII, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 817, e Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

ART. 3.

La temporanea importazione di ferri ed acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, per la fabbricazione di catene, prevista dal Regio decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa al ferro greggio in masselli e ai rottami di ferro di cui alla voce 278-d) della vigente tariffa doganale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri. (291)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 72, recante modificazioni al regime doganale degli zuccheri.

